



ISTITUTO SUPERIORE "VERONA - TRENTO"


I.T.T."VERONA TRENTO" - I.PIA."MAJORANA"

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA

Via U. Bassi Is. 148 - Tel. 090 2934854 - 090 2934070 -

PEO: meis027008@istruzione.it - PEC: meis027008@pec.istruzione.it

98123 - MESSINA



circ. n. 3

I.I.S. "VERONA TRENTO" MESSINA Prot. 0012672 del 02/09/2025 IV-1 (Uscita)
--

Al personale docente e ATA dell'Istituto
Al DSGA
Al sito Web
Agli atti

Oggetto: incarichi extraistituzionali del personale scolastico – a.s. 2025/2026

Visto: il T.U. 297/1994 e D.P.R. 275/1999

Vista: la Legge 107/2015

Visto: il D.lgs 165/2015 e s.m.i.

Visto: il PTOF 2025/2026

Il Dirigente Scolastico

Con riferimento all'oggetto, ricorda quanto segue.

In forza degli articoli 60 ss. Del D.P.R. n°3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- ✓ l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale;
- ✓ l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati;
- ✓ l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato.

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- ✓ lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994);
- ✓ l'assunzione di **altri impieghi** da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato

con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in *part time* è successiva. Ciò significa che **neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro *part time* elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale assunto**. Si segnala tuttavia che, su quest'ultimo punto, l'USR Sicilia ha assunto una posizione divergente (c.fr Circolare applicativa prot. n. 21198 del 31/08/2020).

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l'assunzione di incarichi e di impieghi attraverso esplicita dichiarazione scritta affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta **autorizzazione**.

A tal fine saranno valutati: a) **occasionalità/abitualità dell'incarico**; b) **assenza/presenza di conflitto di interesse**; c) **non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio**, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l'autorizzazione:

- ✓ si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche;
- ✓ si intende negata in ogni altro caso.

Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l'art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.

Il personale interessato è invitato a compilare il modello **allegato n°1**.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Genovese Luigi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993



ISTITUTO SUPERIORE "VERONA - TRENTO"


I.T.T."VERONA TRENTO" - I.PIA."MAJORANA"

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA

Via U. Bassi Is. 148 - Tel. 090 2934854 - 090 2934070 -

PEO: meis027008@istruzione.it - PEC: meis027008@pec.istruzione.it

98123 - M E S S I N A



Al DS dell'IIS Verona Trento - Majorana

Allegato 1 - richiesta autorizzazione all'esercizio della libera professione

Il/la sottoscritto/a docente _____ - _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in via _____ al numero _____

docente a tempo determinato/indeterminato presso questo Istituto per la disciplina/e

_____ classe di concorso _____, in servizio al

plesso _____

Iscritto/a al seguente Albo Professionale e/o elenco speciale (barrare se non interessa)

_____ dal _____

con numero tessera _____

presso l'ordine regionale/provinciale (barrare se non interessa) di _____

CHIEDE

per l'anno scolastico in corso, ovvero il 2025 – 2026, l'autorizzazione ad esercitare la libera professione di _____ ai sensi dell'art. 508 del D.Lgs 297/94.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell'art. 53 comma 7 D.lvo n. 165/2001 ed in particolare di sapere che l'autorizzazione richiesta è subordinata alla condizione che l'esercizio della libera professione/incarico retribuito non sia di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione docente e alle altre varie attività di servizio previste nel piano annuale degli impegni e risulta compatibile con l'orario di insegnamento e che la stessa è inoltre revocabile in conseguenza delle modifiche di tale presupposto.

Messina lì.....

Firma del docente richiedente

Autorizzazione

Si concede

Non si concede

Motivo del diniego _____

Il Dirigente Scolastico

Prof. Genovese Luigi _____

Vademecum sul regime di incompatibilità del personale scolastico

Inquadramento generale

In forza degli artt. 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994)
- l'assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di **lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50%** di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in *part time* è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro *part time* elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto. Si segnala tuttavia che, su quest'ultimo punto, qualche USR ha assunto una posizione divergente (si veda la nota USR Campania prot. n. 43440 del 01/09/2022).

Al di fuori delle ipotesi di incompatibilità sopra richiamate, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o **previamente autorizzati** dall'amministrazione di appartenenza. A tal fine devono essere valutati i seguenti profili: a) occasionalità/abitudine dell'incarico; b) assenza/presenza di conflitto di interesse; c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio

Fanno eccezione le cosiddette **attività libere**, ovvero quelle che non necessitano di autorizzazione (art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001):

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali
- partecipazione a convegni e seminari
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo

- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica

Presenza di servizio – in occasione della presa di servizio del personale a t.i./t.d.:

- il dipendente sottoscrive, ai sensi del DPR n. 445/2000, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. Detta dichiarazione implica l'assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola
- è opportuno che il dipendente, in quella sede, dichiari anche attività che ritiene compatibili con l'assunzione dell'impiego alle dipendenze della scuola poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al dirigente e poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte se non previa autorizzazione del dirigente stesso

Conseguenze:

- se il dipendente svolge una attività incompatibile, **NON può assumere l'impiego alle dipendenze della scuola**
- le eventuali richieste di autorizzazione e/o aspettativa seguono necessariamente l'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere accolte – anche là dove non subordinate alla valutazione di opportunità da parte del dirigente – senza che sia soddisfatta la condizione di cui sopra
- in particolare, **non è possibile "aggirare" una incompatibilità mediante la concessione dell'aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time**, poiché la sussistenza di un'attività incompatibile impedisce l'instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola
- la dichiarazione ex DPR n. 445/2000, se non veritiera, profila una responsabilità penale, rispetto alla quale il dirigente ha obbligo di denuncia
- la corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione è fonte di responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001)

Personale ATA

Dato che l'art. 508 TU istruzione è riferito al solo personale docente, detto personale può svolgere una libera professione solo se titolare di un rapporto di lavoro *part time*.

Casi specifici

<u>TIPOLOGIA DI RAPPORTO</u> <u>ESTERNO</u>	<u>Compatibile</u> <u>previa</u> <u>autorizzazione</u>	<u>Non</u> <u>Compatibile</u>	<u>Da</u> <u>Valutare</u>	Riferimenti normativi
Attività imprenditoriale individuale		X		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957

Assunzione di cariche in società di capitali a fini di lucro (presidente o amministratore delegato di SpA, Srl...)		X		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Titolarità di partecipazioni in società in nome collettivo (snc)		X		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Qualità di socio accomandatario		X		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Qualità di socio accomandante	X			. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Esercizio del commercio		X		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Assunzione di impieghi alle dipendenze di privati con contratti di lavoro subordinato		X		Tranne il caso di dipendente <i>part time</i>
Docenza all'Università o nei confronti di dipendenti pubblici	X senza autorizzazione			. art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001
Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili	X senza autorizzazione			. art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001
Libera professione e "professioni non regolamentate"	X solo per docenti (anche <i>full time</i>) e personale ATA (solo in <i>part time</i>)			. art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 . legge n. 4 del 2013
Assunzione di cariche sociali in società cooperative (anche costituite ad esempio per l'edilizia popolare)	X			. art. 61 DPR 3/1957 . Circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 1997
Esercizio dell'impresa agricola		X		. Cassazione, sez. lav., ordinanza n. 27420 del 01/12/2020

				. Circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 1997 (difforme da Cassazione citata)
Esercizio dell'impresa familiare			X No se l'impegno è continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità	
Insegnamento e pratica di strumento musicale			X No se l'impegno è continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità	. art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 . legge n. 4 del 2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC – vedi sopra)
Attività sportive (e musicali) dilettantistiche	X			. art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021
Scuola Guida			X No se l'impegno è continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità	. legge n. 4 del 2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC– vedi sopra)
Baby Sitter			X No se l'impegno è continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità	. legge n. 4 del 2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC– vedi sopra)
Co.Co.Co presso Università e Centri di Ricerca	X			L. n. 240/2010
Bed & Breakfast			X . per il suo carattere saltuario è fuori dal campo IVA . la gestione in forma non imprenditoriale deve intendersi ai fini fiscali	Risoluzioni Ministero delle Finanze: . n° 180/e del 14/12/1981 . n° 155 del 13/10/2000 . art. 51, c. 1, DPR n. 917/1986 (TUIR)

			come esercizio di un'attività senza il requisito dell'abitudine	
--	--	--	--	--

Si allega un modello di circolare sul tema da indirizzare al personale scolastico.

ANP ANP ANP ANP ANP

Oggetto: incarichi extraistituzionali del personale scolastico

Con riferimento all'oggetto, si ricorda quanto segue.

In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994)
- l'assunzione di **altri impieghi** da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in *part time* è successiva. Ciò significa che **neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto [verificare se sono state impartite diverse disposizioni da parte del proprio USR]**

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l'assunzione di incarichi e di impieghi **con le seguenti modalità _____**, affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta **autorizzazione**.

A tal fine saranno valutati: a) **occasionalità/abitualità dell'incarico**; b) **assenza/presenza di conflitto di interesse**; c) **non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio**, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l'autorizzazione:

- si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche
- si intende negata in ogni altro caso.

Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l'art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Presenza di servizio e regime della incompatibilità



I temi

La presa di servizio e il suo differimento

Regime di incompatibilità

Reati ostantivi

Caratteri generali

L'art. 9 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 stabilisce che:

1. *"La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio **con ritardo** sul termine prefissogli decorre agli effetti economici dal giorno in cui prende servizio"*

2. *"Colui che ha conseguito la nomina, se **non** assume servizio **senza giustificato motivo** entro il termine stabilito, decade dalla nomina"*

Si vedano anche: artt. 436 e 560 T.U. Istruzione



Caratteri generali

Circolare annuale relativa alle supplenze (circolare MIM prot. n. 43440 del 19/7/2023)

*“È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di **differire** la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc.)”*



Caratteri generali



Riassumendo:

- Il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
- Nella scuola il contratto è stipulato dal dirigente scolastico sia in caso di assunzione a tempo indeterminato sia in caso di assunzione a tempo determinato
- La “presa di servizio” indica il momento in cui il dipendente inizia effettivamente l’esecuzione del lavoro per il quale è stato assunto

Caratteri generali



Riassumendo:

- Nella individuazione del dipendente per l'assunzione sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato è stabilito **un termine** entro il quale la presa di servizio deve avvenire
- il mancato rispetto del termine, senza giustificato motivo, comporta la **decadenza dall'impiego**
- in pratica capita in particolare per i docenti a TD che il contratto sia sottoscritto dopo qualche tempo e dopo che il personale ha già iniziato a lavorare: il contratto va sottoscritto nel più breve tempo possibile

Caratteri generali



Si può differire la presa di servizio per giustificati motivi

- I giustificati motivi sono gli **impedimenti non dipendenti dalla volontà dell'interessato** e per **situazioni protette dalla legge** che precludono al dipendente la possibilità di iniziare a lavorare
- La circolare annuale sulle supplenze elenca i seguenti casi: malattia; astensione dal lavoro per maternità; infortunio
- Le stesse motivazioni possono essere fatte valere anche per l'**assunzione a tempo indeterminato**
- Non ci sono altre disposizioni normative che contengano un elenco dei “giustificati motivi”
- Altro rapporto di lavoro e presa di servizio

Caratteri generali



In occasione della “presa di servizio” il dipendente è chiamato a sottoscrivere una serie di dichiarazioni.

Tra queste particolarmente rilevanti sono:

- Dichiarazione relativa alla conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale, e se ha riportato condanne e, nel caso, per quali reati
- Dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità con il pubblico impiego

Incompatibilità: riferimenti normativi

D.P.R. n. 3/1957 (artt. 60 ss.)

Legge n. 662/1996 (cc. 57 ss.)

D. Lgs. n. 165/2001 (art. 53)

T.U. Istruzione (art. 508)

Una distinzione fondamentale:

la **incompatibilità «originaria»**
implica l'impossibilità di stipulare il
contratto con l'amministrazione

la **incompatibilità «sopravvenuta»**
mette in moto il **meccanismo**
dell'art. 63 D.P.R. n. 3/1957
(diffida a cessare la situazione di
incompatibilità)



Incompatibilità

La posizione della Corte dei conti

*«Il momento della verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 60 d.p.r. n. 3/1957 e dell'art. 508 del decreto legislativo n. 297/1994 è **quello dell'assunzione**, cioè della stipula del contratto, non quello successivo [...].*

***In tale momento genetico non devono sussistere situazioni ostative la stipula del contratto di assunzione:** infatti, considerato che le normative sopra richiamate prevedono espressamente, per il dipendente pubblico, il divieto non solo di assumere ma di «mantenere impieghi alle dipendenze dei privati», se ne deduce che l'essere dipendente di impresa privata costituisce elemento ostativo alla stipula del contratto di assunzione.»*

(deliberazione sez. reg. controllo Piemonte n. 47 del 27/02/2015)





Principi generali

- ✓ **Tendenziale esclusività** del rapporto alle dipendenze della p.a.
- ✓ Compatibilità del ***part time* fino al 50%** con altri incarichi e altri rapporti di lavoro subordinato (ma **non alle dipendenze di altra pubblica amministrazione**)
- ✓ Consentito al **personale docente, previa autorizzazione**, lo svolgimento di **attività libero-professionali**

Tuttavia si distingue tra...

Attività radicalmente incompatibili
(anche con il *part time*)

Attività libere

Attività consentite previa
autorizzazione del dirigente



Incompatibilità assoluta

Cosa è radicalmente incompatibile anche con il *part time*?

L'esercizio dell'industria e del commercio e l'assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro



Art. 60 D.P.R. n. 3/1957

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

Riferimenti normativi





Art. 508, c. 10, D.Lgs. n. 297/94

Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Riferimenti normativi



È possibile aggirare una incompatibilità chiedendo il *part time* nel momento dell'immissione in ruolo?

No, il rapporto a tempo indeterminato con la amministrazione si costituisce a tempo pieno. La trasformazione in part time è peraltro subordinata alla autorizzazione dell'AT. (VEDI NOTA)

Quali incarichi sono compatibili con l'assunzione di un impiego a tempo pieno nell'amministrazione scolastica?


1. Gli incarichi di cui all'art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 (attività libere)

*2. **previa autorizzazione del dirigente:***

a) gli incarichi caratterizzati da occasionalità e assenza di conflitto di interesse

b) le attività libero-professionali (in quest'ultimo caso solo per i docenti)






Non è prevista alcuna previa autorizzazione in relazione a:

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
- utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali
- partecipazione a convegni e seminari
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate

**L'art. 53, c. 6,
D.Lgs. n. 165/2001
(attività libere)**

- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica



**L'art. 53, c. 6, D.Lgs.
n. 165/2001
(attività libere)**

[https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri generali in materia di incarichi vietati.pdf](https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri%20generali%20in%20materia%20di%20incarichi%20vietati.pdf)

Criteri generali per gli incarichi extraistituzionali



Attenzione a...



Abitualità e professionalità
versus occasionalità

Conflitto di interessi *versus*
assenza di conflitto di interessi

Alcuni casi specifici

La distinzione tra vendita di opere dell'ingegno e impresa artigiana

L'impresa familiare e l'impresa agricola

Il caso delle cooperative

Il caso delle società partecipate dagli EE.LL.


Le cariche all'interno delle società costituite a fini di lucro

Il lavoro sportivo

L'impresa artigiana


*Confondibilità con la
utilizzazione delle opera
dell'ingegno:*

**Risoluzione MISE n. 224879
del 5 novembre 2015**



«L'articolo 4, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 stabilisce che lo stesso decreto non si applica "h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico". [...]

come opere dell'ingegno a carattere creativo potessero intendersi tutte quelle opere frutto del proprio ingegno, prodotte non professionalmente, cioè non realizzate in serie, non classificabili come opere d'arte e vendute direttamente ai privati. Ha sostenuto, altresì, l'importanza del criterio della occasionalità: ovvero l'attività di specie deve essere svolta in modo occasionale e saltuario senza il carattere della continuità in modo da non configurarsi come attività di impresa.»



Ulteriori riferimenti normativi

*Si vedano gli elenchi allegati al
D.P.R. n. 288/2001*

L'impresa familiare

Art. 230-bis c.c.

*Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare **ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato***

Faq ANAC

2.1 La partecipazione a una impresa familiare costituisce una ipotesi di incompatibilità con lo status di dipendente pubblico?

Previa valutazione (ai sensi dell'art. 1, co. 42, l. n. 190 del 2012 e art. 4, co. 7, l. n. 412 del 1991), l'amministrazione (nella fattispecie amministrazione sanitaria) può, con provvedimento motivato, concedere l'autorizzazione a un dipendente pubblico che intende intraprendere un'attività nell'ambito di un'impresa familiare, **al di fuori dell'orario di servizio e a titolo gratuito.**


L'impresa agricola

«[...] interpretata la disposizione di cui al citato art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 in un senso più aderente alla realtà attuale, non può che intendersi la stessa riferita anche a tale tipo di impresa agricola; [...]»

(Cassazione, sez. lav., ordinanza n. 27420 del 01/12/2020)

Si veda in precedenza in senso difforme Dip. FP, circolare n. 6 del 18 luglio 1997





*- Le peculiarità della società in accomandita (semplice o per azioni): solo la carica di **socio accomandatario** è incompatibile con il rapporto alle dipendenze della p.a.*

- Il caso della s.n.c.

**Cariche in società
costituite a fini di
lucro**

*Il caso delle società partecipate dagli EE.LL.:
la carica all'interno delle stesse non è
compatibile con l'impiego alle dipendenze
della p.a.*

**Cariche in società costituite a
fini di lucro**

Art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 (in vigore dal 05/09/2023)

«I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche [...] fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerche. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.»

Il lavoro sportivo

Due elementi di attenzione:



- silenzio-assenso se l'amministrazione non autorizza lo svolgimento dell'attività entro trenta giorni dalla richiesta

- assenza del decreto sulla cui base determinarsi al rilascio o meno dell'autorizzazione

Nelle more dell'adozione del decreto, si consiglia di autorizzare o negare l'autorizzazione sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica

Il lavoro sportivo





È possibile aggirare una incompatibilità chiedendo l'aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007?

No, perché nel momento genetico non vi deve essere incompatibilità e perché detta aspettativa è concessa per effettuare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova, non per continuare un'attività lavorativa che già si svolge

È possibile aggirare una incompatibilità chiedendo il differimento della presa di servizio?

No, perché la presa di servizio può essere differita solo per «giustificato motivo» e il fatto di svolgere altra attività lavorativa non lo integra.
Si veda [Nota USR Piemonte prot. n. 12340 del 22/08/2022](#)

Incompatibilità

Alcune (ulteriori) esemplificazioni

Vedi documento ANP

e

*Nota USR Piemonte
prot. n. 12437 del
26/08/2022*



L'autorizzazione

Art. 53, c. 10, D.Lgs. n. 165/2001

*«10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. [...] **Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.**»*

Quali rischi per il lavoratore?

In caso di svolgimento di attività incompatibile o compatibile ma senza previa autorizzazione:

- in caso di attività incompatibile, diffida a cessare l'attività a pena di **decadenza**

- **responsabilità amministrativo-contabile**

- **responsabilità disciplinare**

- **responsabilità penale** (in caso di false dichiarazioni)

- Responsabilità amministrativo-contabile
- Responsabilità disciplinare

Quali rischi per il dirigente?



Una domanda...

*Buongiorno, la C.S. in graduatoria, avente diritto all'assunzione, ha p. Iva che usa nei mercati il fine settimana dove **vende le sue ceramiche**.*

Può mantenere la p. iva per firmare con la scuola il contratto o deve chiuderla?

...Un'altra

Docente che dichiara di svolgere prestazione temporanea come collaboratore sportivo con un importo presunto di 4800 euro, poi mi fa un'ulteriore richiesta come collaboratore sportivo per 8000 euro. Si può autorizzare?



- Assenza di disciplina organica
- Riferimenti applicabili:
Legge n. 97/2001
D.Lgs. n. 235/2012
D.P.R. n. 313/2002

Reati ostativi



Reati ostativi

**Art. 3, c. 2, lettera c),
D.M. n. 50/2021**

*«Non possono partecipare alla
procedura di inserimento: [...]*

*c) coloro che abbiano riportato
condanne penali con sentenza
passata in giudicato per **reati
che costituiscono un
impedimento all'assunzione
presso una pubblica
amministrazione**, ovvero che
siano stati destinatari dei
**provvedimenti giudiziari
indicati nell'articolo 25-bis del
D.P.R. 14 novembre 2002, n.
313**»*



Reati ostativi

Art. 6, c. 2, lettera i), O.M. n. 112/2022

«Non possono partecipare alla procedura di inserimento [...]:

i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235»

Art. 25-bis. Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

*«1. Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli **articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale**, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.»*

D.P.R. n. 313/2002

Reati ostativi e dichiarazioni del lavoratore

Se vi è reato ostativo, non può darsi luogo alla stipula del contratto

Se il contratto è stato stipulato, va pronunciata decadenza e presentata denuncia all'autorità giudiziaria

Anche in assenza di reati ostativi, occorre verificare adempimento degli obblighi dichiarativi

- All'atto della richiesta di inserimento nelle graduatorie, i candidati devono indicare tutte le sentenze di condanna a pena di esclusione
**(art. 6, c. 3, lettera c), D.M. n. 50/2021;
art. 7, c. 4, lettera c), O.M. n. 112/2022)**

- Tuttavia, non tutte le omesse/false dichiarazioni integrano una fattispecie di rilevanza penale **(artt. 24 e 28 D.P.R. n. 313/2002)**

Obblighi dichiarativi





L'impatto del D.P.R. n. 313/2002

Art. 28, c. 8

*«L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, **non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1.**»*

L'impatto del D.P.R. n. 313/2002

Le fattispecie più frequenti:

- sentenze emesse all'esito di **patteggiamento** (art. 445 c.p.p.), quando la pena non supera i due anni
- provvedimenti del **giudice di pace**
- provvedimenti che dichiarano estinto il reato per esito positivo della **messa alla prova**

FATTISPECIE

il dipendente **dichiara** di avere riportato una o più condanne per **reato/i non ostativo/i**

CONSEGUENZE

è opportuno che il dirigente scolastico dia conto, in apposita memoria a carattere riservato, di **non aver posto in essere alcuna iniziativa** poiché il reato non è ostativo all'assunzione di un pubblico impiego

Caso 1

FATTISPECIE

il dipendente **dichiara** di avere riportato una o più condanne per **reato/i ostativo/i**

CONSEGUENZE

non si può addivenire alla **stipula** del contratto di lavoro

Caso 2

FATTISPECIE

il dipendente **non dichiara** di aver riportato una o più condanne per **reato/i non ostativo/i**

CONSEGUENZE

- in caso di **contratto a t.d.**, esclusione dalle graduatorie (se l'omissione è avvenuta in quella sede) e segnalazione alla Procura della Repubblica, se non ricorrono le fattispecie di cui agli artt. 24 e 28 D.P.R. n. 313/2002
- in caso di **contratto a t.i.**, il dirigente deve valutare, caso per caso, se sia necessario trasmettere gli atti all'UPD per l'apertura del procedimento disciplinare (la fattispecie è, in ipotesi, disciplinata dall'art. 55-*quater* lettera b) D.Lgs. n. 165/2001) e se occorra segnalare il fatto alla Procura della Repubblica

Caso 3

FATTISPECIE

il dipendente **non dichiara** di aver riportato una o più condanne per **reato/i ostativo/i**

CONSEGUENZE

si dà luogo alla pronuncia di **decadenza** dall'impiego e non già a licenziamento disciplinare, in base a recente giurisprudenza (**Cass., n. 18699/2019**). Il dirigente deve inoltre segnalare il fatto alla competente Procura della Repubblica

Caso 4

*Grazie per
l'attenzione*

Raffaella Briani

